



Titolo

Arbitri e ufficiali di gara - Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – condotta cui segue una lesione personale attestata con referto medico – nozione di lesione personale – diversa da quella penale

Descrizione

La locuzione “lesione personale” contenuta nell’art. 35, comma 4, non deve essere intesa secondo la categoria del diritto penale (che distingue tra percosse – art. 581 cod. pen. – e lesioni personali - art. 582 cod. pen.), dovendo prevalere nell’ordinamento sportivo il dato “naturalistico” dell’effetto della condotta violenta di alterazione dello stato fisico del direttore di gara e la sua certificazione “oggettiva” da parte di struttura sanitaria pubblica.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 69/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Della Rocca

Riferimenti normativi

art. 35 CGS; art. 581 e 582 CP

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0069 CFA del 27 dicembre 2023 (Presidente Federale/Sig. Fabrizio Arnò)